DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1975

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1971 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi ed organismi di cui all'articolo 4 di detto regolamento;

considerando che la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1971;

considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 relativo alla liquidazione dei conti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [2], la decisione di liquidazione comporta, da una parte la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ogni Stato membro nel corso dell'anno in questione, riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia e, d'altra parte la determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari comunitari rimasti disponibili nello stesso Stato membro;

considerando che possono essere finanziate ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente accordate ed intrapresi secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che a seguito delle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 2 488 651,26 FF pari a 448 067,36 UC non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione ed ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo;

considerando inoltre che per quanto riguarda l'aiuto al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e esportato in Italia, una frazione delle spese ammontante a 7 843 976 FF pari a 1 412 262,81 UC non può essere presa in considerazione, tenuto conto delle informazioni disponibili in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi abilitati dalla Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nel corso dell'esercizio 1971, sono liquidati come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Liquidazione di conti dei servizi ed organismi abilitati nella Repubblica francese a pagare le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1971

1.	Disponibilità all'inizio dell'anno 1971	—	—
2.	Anticipi ricevuti per l'esercizio 1971	3 396 258 685,00 FF	pari a 611 476 864,31 UC
3.	Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1971	3 396 258 685,00 FF	pari a 611 476 864,31 UC
4.	Spese effettuate per l'esercizio 1971 e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia:		
	— ONIC	1 364 205 168,06 FF	pari a 245 617 302,98 UC
	— FORMA	1 304 181 641,27 FF	pari a 234 810 411,83 UC
	— FIRS	418 875 227,15 FF(1)	pari a 75 416 078,16 UC
	— SIDO	203 192 617,31 FF	pari a 36 583 663,38 UC
	— Service des alcools	35 621 726,23 FF	pari a 6 413 487,16 UC
	— CCPM	846 335,75 FF	pari a 152 377,89 UC
	Totale	3 326 922 715,77 FF	pari a 598 993 321,39 UC
5.	Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1971	69 335 969,23 FF	pari a 12 483 542,92 UC

(1) Non tenuto conto del saldo creditore del conto unico previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 787/69 da riportare al conto unico dell'anno seguente (18 771 596,27 FF).